



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e sostenibilità
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

Oggetto: Comune di Prato - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico tra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, relativa alla verifica di conformazione del Piano Strutturale di Prato.

1a Seduta – 15/03/2024

Il giorno 15/03/2024, sono riuniti in modalità videoconferenza sul link <https://spaces.avayacloud.com/spaces/6149e5422dca18e23f6d55ba>, i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota prot. reg. 112261 del 15/02/2024.

per la **Regione Toscana**: Marco Carletti- dirigente del settore Sistema Informativo e pianificazione del territorio, Massimo Del Bono- titolare di incarico E.Q. “Toscana centro e centro nord” nel settore Sistema informativo e pianificazione del territorio, con funzioni di presidente delegato in base al decreto del dirigente del settore Sistema informativo e pianificazione del territorio n. 22686 del 24/10/2023, Roberta Medde- funzionaria del settore Sistema informativo e pianificazione del territorio, Dario Diamanti- funzionario del settore Sistema informativo e pianificazione del territorio, Beatrice Arrigo- titolare di incarico di E.Q. “gestione delle conferenze paesaggistiche e coordinamento tecnico dei progetti di paesaggio di cui al PIT/PPR“ nel settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Emanuela Loi, funzionaria del settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Firenze, Pistoia e Prato**: Giuseppina Clausi - responsabile della tutela architettonica e paesaggistica del territorio interessato, delegata in base alla nota assunta al prot. reg. 155058 del 06/03/2024;

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

per il **Comune di Prato**: Pamela Bracciotti- dirigente del servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile, Silvia Balli - responsabile PO “coordinamento atti di governo del territorio”, Catia Lenzi - funzionaria dell’Ufficio di piano, Vanessa Cencetti - funzionaria dell’Ufficio di piano, avv. Giacomo Muraca, consulente per gli aspetti giuridici;

la **Provincia di Prato** risulta assente.

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 9:44

In premessa la **Conferenza riassume il quadro della pianificazione territoriale e urbanistica vigente**:

Il Comune di Prato è dotato di:

- Piano Strutturale, approvato con D.C.C. n. 19 del 21/03/2013, che è stato oggetto delle seguenti varianti: variante approvata con DCC n. 69 del 13.09.2018- “adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana”, variante approvata con DCC n. 16 del 11.03.2019 “adeguamento del quadro conoscitivo alle direttive del D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A.”
- Piano Operativo, approvato con DCC n. 71 del 26.09.2019, conformato in sede di Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 del PIT/PPR in data 4 ottobre 2019 e pubblicato sul BURT n. 42 del 16 ottobre 2019. Il PO è divenuto perciò efficace il 15 novembre 2019.

Con DCC n.33 del 08/07/2021 viene dato l'avvio al procedimento per la formazione del Piano Strutturale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.

In data 07/03/2023, con l'invio del verbale della Conferenza di copianificazione svoltasi in data 20/02/2023, di cui al prot. reg. 120695, la Regione Toscana ha espresso il proprio parere rispetto alle previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell'art.25 co.5 della L.R.65/2014 e s.m.i.

Con prot. reg. 288482 19/06/2023 la Regione Toscana ha trasmesso l'Intesa preliminare all'Accordo di Pianificazione per il Parco della Piana, successivamente siglata dalle parti ai sensi dell'art. 42 della LR 65/14.

Con Del. n. 48 del 27/07/2023, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Strutturale.

In relazione all'atto di adozione del Piano Strutturale, la Regione Toscana ha inviato il proprio contributo con nota prot. reg. 472373 16/10/2023, la Soprintendenza ha trasmesso il proprio contributo in data 10/11/2023 con nota prot. MIC 28506.

Con Del. n. 3 del 18/01/2024, il Consiglio Comunale ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del Piano Strutturale.

Con nota assunta al prot. reg. n. 59127 30/01/2024, è pervenuta agli uffici regionali la richiesta, da parte del Comune, di convocazione della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, unitamente agli elaborati controdedotti, approvati con DCC n. 3 del 18/01/2024.

Con nota prot. reg. 112261 del 15/02/2024, la Regione ha trasmesso, agli Enti competenti, la convocazione della seduta della Conferenza Paesaggistica di cui all'oggetto, indetta per la data odierna.

La Conferenza paesaggistica tra Regione Toscana e MIC è chiamata a verificare la conformazione del Piano Strutturale in oggetto al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) ai sensi dell'art. 31, comma 1 della L.R. 65/2014 e dell'art. 21 della *Disciplina del PIT/PPR*.

La Conferenza richiama il quadro normativo di riferimento del procedimento di conformazione

L'art. 145, comma 4 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs. n. 42/2004) prevede che i comuni, conformino o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale. La Conferenza richiama in particolare il co.4 dell'art.145 del D.Lgs.42/2004: "I comuni, [...] conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, [...]" e il co.5 dello stesso articolo: "La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo".

L'art. 31, comma 1 legge regionale n. 65/2014 dispone che per la conformazione o l'adeguamento al PIT-PPR degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative varianti, la Regione convoca una Conferenza di servizi, detta "Conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti.

L'art. 20, comma 1 della Disciplina del PIT/PPR stabilisce che, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'articolo 145 del Codice. Gli strumenti della pianificazione si conformano alla disciplina statutaria del PIT/PPR secondo la procedura di conformazione di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR.

Ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 65/2014, successivamente al ricevimento da parte dell'ente procedente del provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente assunte, la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti con diritto di voto. Alla conferenza sono invitati senza diritto di voto l'ente procedente al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata.

La Conferenza richiama, infine, l'*Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione*, siglato in data 17 maggio 2018.

In particolare richiama l'art. 3, comma 6 dell'Accordo ove si stabilisce che, in sede di riunione conclusiva, la valutazione sulla conformazione o adeguamento è espressa "in forma congiunta dal MiBACT e dalla Regione per le parti di territorio che riguardano i Beni paesaggistici, e dalla sola Regione per le restanti parti di territorio".

La Conferenza richiama inoltre le proprie finalità e compiti ai sensi dell'art.21 della Disciplina del PIT-PPR e di quanto specificato nell'Accordo tra RT e MiBACT del 2018, ai sensi dell'art.31, co.1, della L.R.n.65/2014; pertanto specifica che la Conferenza si esprime ai fini della conformazione al PIT-PPR verificando negli elaborati allegati all'atto del Consiglio Comunale:

- il perseguimento degli obiettivi;
- l'applicazione degli indirizzi per le politiche e delle direttive;
- il rispetto delle prescrizioni.

Dichiarazione del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento conferma la regolarità urbanistica del Piano Strutturale del Comune di Prato, come da dichiarazione di cui alla relazione di coerenza con il PIT-PPR in atti.

RICOGNIZIONE DELLE AREE TUTELE PER LEGGE AI SENSI DELL'ART.142 CO.1 DEL D.LGS 42/2004

Il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana, vista la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Firenze, Pistoia e Prato (atti prot. 0160609 del 08/03/2024), con la quale si rappresenta che il DM 29/01/1997 pubblicato in G.U. n.71 del 26/03/1997 ha riconfermato la tutela su alcuni tratti del torrente Bisenzio, chiede se il Comune abbia aggiornato la cartografia dei vincoli in tal senso.

Il Comune conferma di aver aggiornato, a seguito della nota della Soprintendenza sopra citata, la Tavola ST_VI_1 - *Beni culturali e paesaggistici Rischio archeologico* – e la Tavola ST_VI_2_CS - *Beni culturali e paesaggistici Rischio archeologico* con la rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142, c.1 lett c) in riferimento al Torrente Bisenzio (trasmissione atti prot. 0165218 del 12/03/2024).

Con riferimento a quanto sopra il Comune anticipa che risponderà alla sopracitata nota della Soprintendenza con la formale richiesta di attivazione del procedimento di ricognizione dell'efficacia *ex nunc* del vincolo di cui al citato DM 29/01/1997.

Con riferimento alla *Gora di Palasaccio* il Comune richiama la proposta di irrilevanza ai fini paesaggistici ai sensi dell'art.5 comma 6 della disciplina del PIT-PPR.

Il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio chiarisce che la proposta può essere valutata nel merito nel presente procedimento, ma l'esclusione dalla tutela si dovrà sostanziare in un procedimento specifico finalizzato all'integrazione dell'elenco di cui alla DCR 95 del 1986 ai sensi dell'art.142 comma 3 del Codice.

Per le aree art.142, c.1 lett h) *Zone gravate da usi civici*, il Comune come riportato nelle controdeduzioni conferma che nel proprio territorio non sono presenti usi civici come certificato dal Decreto Dirigenziale n.11389 del 07/11/2016 di approvazione dell'Istruttoria demaniale.

In riferimento all'individuazione delle aree art.142, c.2 del Codice, vista la complessità delle operazioni e le esigenze del Comune di concludere il procedimento, la trattazione delle stesse potrà avvenire con una variante semplificata ai sensi dell'art.32 della l.r.65/2014 e dovrà essere verificata congiuntamente da RT-MiC nell'ambito delle procedure di conformazione ai sensi dell'art. 21 del PIT-PPR.

ESAME DEGLI ELABORATI DEL PIANO STRUTTURALE

Premesso che costituiscono oggetto delle valutazioni della Conferenza paesaggistica odierna gli elaborati trasmessi dal Comune di Prato, assunti ai prott. regg. n. 59127 del 30/01/2024 e n. 165224 del 12/03/2024, associati all'impronta digitale HASH, il cui elenco è stato assunto al prot. reg. n. 165218 del 12/03/2024, la Conferenza procede all'esame degli elaborati del piano controdedotto.

- ***Tav. ST_DISC_1- Aree strategiche per la riqualificazione e rigenerazione urbana***

In riferimento alla richiesta, da parte della Regione di chiarire la natura normativa delle “aree strategiche per la riqualificazione e rigenerazione urbana” rappresentate nella tav. ST_DISC_1 (“osservazione 3.1”), il **Comune** chiarisce che tali aree corrispondono a quelle definite dall'art.4 c.4 della LR 65/14 e che esse sono normate all'art. 30 della *Disciplina di Piano* “individuazione del territorio urbanizzato”.

La Regione riconosce che le integrazioni apportate all'art. 30 della disciplina di piano del PS collegano univocamente gli ambiti in oggetto individuati nella tavola ST_DISC_1 a norme specifiche, contenute in diverse parti della disciplina del Piano Strutturale, tuttavia, poiché la tavola ST_DISC_1 definisce il territorio urbanizzato, ritiene opportuno integrare tale cartografia con il perimetro del Parco della Piana, così come definito a seguito dell'accordo di cui all'art. 42 della LR 65/14. Ritiene, pertanto, sufficiente il chiarimento del Comune.

La Conferenza conclude prendendo atto del chiarimento del Comune rispetto alla relazione tra cartografia e disciplina, e rimane in attesa della tavola ST_DISC_1 con la sovrapposizione del perimetro del Parco della Piana.

- **Tav. ST_DISC_1 - Aree appartenenti alla struttura ecosistemica e agroforestale del patrimonio territoriale**

La Regione prende atto di quanto chiarito dal Comune nelle controdeduzioni, ma chiede chiarimenti in relazione a quanto disposto dall'art. 30 c. 4 del PS stesso, ovvero che le aree verdi e rurali, che formano una corona interna all'abitato con funzione ecologico ambientale, *“concorrono anche al potenziamento delle prestazioni ambientali urbane complessive e alla fruizione”* e che esse dovranno *“orientarsi alla realizzazione di aree e strutture pubbliche e di interesse pubblico a servizio dei contesti insediativi densamente abitati che le circondano, anche ospitando servizi per la collettività, aree sportive, parchi anche di livello territoriale”*. Preso atto che tali ambiti sono stati riconfermati all'interno del T.U., **la Regione** ribadisce quanto già richiesto in fase di osservazioni, ovvero di stabilire che i seguenti ambiti, appartenenti alla *“struttura ecosistemica e agroforestale”*, mantengano la loro natura di ambiti rurali, pur con differenti politiche di relazione con gli insediamenti, e che ci sia una coerenza tra le tavole conoscitive e la disciplina (tav. ST_DISC_1). In particolare:

1. Rispetto all'area delimitata tra via Galcianese, viale Changzhou, l'abitato di Capezzana e via Olinto Nesi, **la Regione**, in fase di adozione, ha richiesto di classificare l'area come ambito periurbano, in analogia alle aree poste immediatamente a nord, in quanto appaiono avere caratteristiche analoghe.

Il Comune, deduce che all'art. 77 della Disciplina di Piano, si dichiara di voler dotare l'UTOE 9 (Capezzana-Galciana-Sant'Ippolito) *“di un parco urbano integrato a servizi di livello territoriale”* e, in tal senso, indirizza il Piano Operativo a *“realizzare un parco urbano integrato a servizi di livello territoriale, anche con funzioni di compensazione ambientale”*.

La Regione evidenzia che, in base alla Relazione Generale del PS, l'area, afferente al *“Sistema degli spazi aperti e dei servizi”* (tav. STR_4 – strategie generali), è destinata ad ospitare *“in modo diversamente articolato alcuni servizi per la collettività da definirsi meglio negli strumenti attuativi (giardini di quartiere, aree per la forestazione, scuole, impianti sportivi, edifici, di culto, etc)”* (cfr. art. 64 c.2 Disciplina di Piano). Per tale motivo la Regione ritiene che, per l'ambito in esame, sia necessario portare a coerenza il quadro conoscitivo del PS (struttura ecosistemica), l'obiettivo specifico del PS (rafforzamento della funzione ecologico ambientale) e la strategia di piano (parco urbano). Ricorda altresì che la compensazione ecologica non può essere perseguita realizzando impianti sportivi, scuole, edifici di culto ecc..., quanto piuttosto prevedendo i servizi strettamente necessari alla fruibilità di un'area libera.

La Regione, pertanto, chiede di integrare il PS con una specifica disciplina di tutela dei valori ecosistemici riconosciuti, che orienti i piani attuativi ed i progetti: tale disciplina dovrà essere finalizzata alla salvaguardia della flora, della fauna e del paesaggio, alla ricostruzione ambientale, evitando la nuova edificazione, se non limitata alle attività/funzioni strettamente legate alla fruizione del parco.

La Regione, infine, suggerisce di valutare l'opportunità di qualificare l'area in oggetto come ambito periurbano, in quanto la definizione che ne dà l'art.67 della LR 65/14, (porzioni di territorio rurale con un ruolo di connessione ecologica e fruitiva tra città e campagna, caratterizzate da elementi del paesaggio rurale da salvaguardare e valorizzare), appare coerente con le caratteristiche dell'area e non sembra in contrasto con gli obiettivi specifici del PS.

La Soprintendenza condivide la proposta della Regione di riportare l'area all'esterno del territorio urbanizzato o, qualora non fosse possibile per le strategie di PS, di dotarla di una disciplina che eviti nuovo consumo di suolo.

Il Comune propone di precisare nell'art. 77, che definisce per l'UTOE 9, gli indirizzi per il Piano Operativo, quali siano i servizi territoriali esclusi ed inserire prescrizioni e limitazioni per la nuova edificazione .

La Conferenza concorda sulla necessità di dettagliare maggiormente la disciplina per la specifica area, sottolineando l'importanza di precisare le funzioni ammesse e di introdurre prescrizioni per **evitare limitare** la nuova edificazione.

2. Rispetto all'area *“strategica per la riqualificazione e rigenerazione urbana”* ad ovest dell'Interporto, lungo il Bisenzio, in prossimità del nucleo di Gonfienti, **la Regione**, ribadisce che, in coerenza con le analisi conoscitive del PS, sarebbe opportuno identificare l'area come *“ambito agricolo periurbano”* per le sue caratteristiche agricole, per la presenza del corridoio ecologico, per la caratterizzazione archeologica, nonché con la finalità di implementare la permeabilità ecologica di una zona particolarmente frammentata sotto il profilo ecologico.

Il Comune deduce che la tutela ecologica ambientale e paesaggistica dell'area è garantita dalla disciplina di cui all'art. 72 (UTOE 4: Calvana-Pietà-La Macine-La Querce), laddove indirizza il Piano Operativo a *“valorizzare le aree perilacuali del lago degli Alcali attivando processi pubblici di conservazione e valorizzazione del corridoio ecologico del Bisenzio attraverso un*

progetto di riqualificazione unitario che garantisca il mantenimento ineditato della continuità della fascia periferiale con l'area periferiale, con la finalità di implementare la permeabilità ecologica di una zona particolarmente frammentata sotto il profilo ecologico”.

La Regione ribadisce che, per coerenza con quanto contenuto nello Statuto dello stesso PS (tav. 2.4), che ha riconosciuto nelle aree in oggetto il “morfotipo delle aree agricole di pianura con elevata presenza di aree umide relittuali ed elementi forestali” e il “morfotipo delle aree agricole residuali intercluse”, nonché per coerenza con il quadro conoscitivo (tav. 20.6), che individua un “corridoio ecologico da riqualificare, circondato da aree agricole e aree umide con matrice agricola a bassa e media permeabilità ecologica”, l'ambito dovrebbe essere considerato una porzione di territorio rurale, seppure interclusa, che comunque dovrebbe essere dotato di una disciplina di dettaglio orientata alla tutela dei valori ecologici presenti.

La Soprintendenza concorda con la richiesta di esclusione dal perimetro del territorio urbanizzato anche in ragione dell'alto rischio archeologico ed in relazione all'effettiva fruibilità.

Il Comune sottolinea le difficoltà di gestione di un'area rurale che si intende rendere fruibile alla cittadinanza, per i passaggi procedurali necessari, come, ad esempio, la conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/14.

La Conferenza conclude chiedendo di riconoscere l'area come “ambito periurbano”, ai sensi dell'art.67 della LR 65/14, per le sue caratteristiche, conservando il ruolo di connessione ecologica e fruitiva tra città e campagna, ritenendo che ciò non contrasti con gli obiettivi del PS e non comporti appesantimenti procedurali, a seguito delle recenti modifiche di legge che confermano il ruolo strategico e non conformativo dei suoli del PS, limitando il ricorso alla conferenza di Copianificazione in sede di Piano Operativo.

3. In riferimento all'area ineditata tra via Lilianna Rossi e via S. Martino per Galceti **la Regione** ritiene che anche detta area debba essere ricompresa nel territorio rurale e/o debba essere applicata ad essa la disciplina di tutela del “*morfotipo delle aree agricole residuali intercluse*”, di cui all'art. 18 del PS, nella quale si evidenzia la necessità di definire un paesaggio coerente col contesto agricolo e di rafforzare le relazioni di reciprocità tra ambiente urbano e rurale, attraverso la ricostituzione delle reti ecologiche e la realizzazione di reti di mobilità dolce.

Il Comune deduce di aver chiarito, in fase di controdeduzioni, di voler destinare l'area a strutture di interesse pubblico a servizio dei contesti insediativi densamente abitati che la circondano ospitando servizi per la collettività, aree sportive, parchi, anche di livello territoriale, in ciò valorizzando la necessaria interazione tra i profili di fruizione e il potenziamento delle prestazioni ambientali urbane complessive.” (art.30 comma.4), in conseguenza della forte frammentazione dell'area che ha perso i connotati agricoli.

La Regione fa presente che la frammentazione dell'area pedecollinare libera e interclusa, conseguenza della realizzazione di impianti e infrastrutture lineari, e la densità degli ambiti urbani che circondano quest'area, rafforzano la necessità di esprimere politiche di salvaguardia delle aree inedificate relittuali, evitando la saturazione e le saldature. Inoltre, poiché obiettivo del PS è la creazione di un parco urbano con effetti di compensazione ambientale e di riqualificazione del margine, gli interventi edilizi ammessi dovrebbero essere minimali e strettamente legati alla fruizione del parco agro-urbano. La **Regione**, in tal senso, esprime preoccupazioni rispetto alle premialità edificatorie che si potranno realizzare sul margine del parco, derivanti dall'applicazione della perequazione urbanistica, anche in considerazione della necessità, rappresentata dal comune di reperire, tramite la realizzazione del parco, adeguate quote di standard per i quartieri limitrofi densamente abitati.

Pertanto la **Regione**, a fronte di tali considerazioni, chiede, tramite apposita disciplina prescrittiva per il PO, che:

- venga garantita un'elevata percentuale di inedificabilità dell'area;
- venga perseguito concretamente l'obiettivo di compensazione ambientale, anche formulando una norma specifica che limiti le volumetrie ammissibili, ancorché di interesse pubblico.
- le capacità edificatorie in atterraggio siano collocate solo in parte lungo il perimetro del parco, considerando la possibilità di atterraggio anche in altri ambiti cittadini.

La Soprintendenza, a tal proposito, fa presente che l'area pedecollinare rappresenta, nella sua interezza un importante punto di continuità visiva fra l'area stessa, a verde, e le retrostanti colline e sottolinea che l'edificazione, ancorché limitata, comprometterebbe la percezione dell'orizzonte collinare e della suddetta continuità, che invece deve essere salvaguardata. Pertanto esprime forti perplessità sulla possibilità di edificazione nell'area.

La Conferenza conclude che il PS dovrà essere integrato con norme prescrittive per il PO, finalizzate a mantenere l'area libera il più ampia possibile, sia per la tutela dei valori ecosistemici presenti, che per la salvaguardia della percezione della collina: tali integrazioni normative dovranno garantire che a livello operativo e attuativo sia limitata la realizzazione di nuovi edifici, che sia evitata un'ulteriore frammentazione o saturazione degli abitati presenti e che vengano rispettati criteri volumetrici tali da garantire la percezione visiva attuale.

- **Tav. ST_DISC_1- Ulteriori aree oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza in relazione al territorio urbanizzato**

La Soprintendenza richiede chiarimenti relativamente ad alcune aree indicate nelle Osservazioni.

Il Comune chiarisce che trattasi di aree che in effetti, pur non essendo edificate, non presentano attualmente una destinazione rurale.

La Conferenza attesta che i chiarimenti sono adeguati a quanto richiesto.

- **Elaborato RN1_1- allegato alla relazione – strategie di riqualificazione del patrimonio edilizio industriale**

La Regione, in fase di osservazioni, ha chiesto, tra l'altro, che la ricerca universitaria contenuta nell'allegato RN1_1, venga tradotta in un documento di pianificazione che indichi dimensioni, localizzazioni e modalità di attuazione degli interventi. Evidenzia infatti che la rigenerazione urbana proposta è un'azione strategica di pianificazione con obiettivi ed effetti a lungo termine, per la quale il PS dovrà essere lo strumento guida del PO.

Il Comune ha controdedotto che “sarà competenza del Piano Operativo declinare e conformare le aree oggetto di tali futuri interventi, e che sarà appunto tale strumento di pianificazione che indicherà dimensioni e modalità di attuazione degli stessi. Il Piano Strutturale propone un dimensionamento massimo di questi interventi inteso quale massima potenzialità ammissibile e sostenibile”. In sede di conferenza chiarisce inoltre che i criteri di rigenerazione illustrati nel documento possono essere riferiti alle aree produttive più rilevanti del territorio pratese, e non solo al Macrolotto 1, come rappresentate nella tavola delle strategie (“strategie per il sistema produttivo”).

La Regione prende atto dei chiarimenti e delle rettifiche apportate alle tavole.

La Conferenza attesta che i chiarimenti sono adeguati a quanto richiesto.

- **Rappresentazione dei Beni culturali**

La Soprintendenza, in fase di osservazioni, riteneva più corretto che l'individuazione dei beni culturali e paesaggistici facesse parte del quadro conoscitivo e non dello statuto del territorio, trattandosi di vincoli soggetti ad evoluzione, oltre ad aver rilevato incongruenze e/o carenze relative alla rappresentazione dei beni stessi. Nel corso della conferenza è stato preso atto che diverse incongruenze sono state corrette.

Relativamente invece alla formulazione dell'art. 10 della Disciplina di piano, **la Soprintendenza** ha ribadito quanto già esplicitato nelle Osservazioni, ovvero che ai sensi dell'art. 14 co. 3 del D.Lgs. 42/2004 la comunicazione del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale relativa a complessi immobiliari è inviata anche al Comune il quale, pertanto, è tenuto ad averne piena contezza, considerata anche l'attività autorizzatoria in materia edilizia svolta dall'A.C. che non può essere svolta senza contezza della eventuale necessità di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 42/2004.

Inoltre, considerato che le dichiarazioni ai sensi dell'art. 13 del Codice sono notificate a tutti i soggetti interessati, che sono quindi tenuti ad averne consapevolezza, la Soprintendenza ha sottolineato che le verifiche di sussistenza del vincolo da operarsi presso i competenti Uffici del Mic devono ritenersi una possibilità eventuale e residuale in casi particolari, ma non possono essere indicate come prassi abituale in tutti i procedimenti di tipo edilizio.

Indubbiamente l'indicazione della natura “indicativa e non esaustiva della ricognizione” può (e deve) essere indicata relativamente ai beni ope legis, effettivamente non censibili in modo esaustivo, proprio per questo la Soprintendenza richiede che venga specificato in modo esplicito, come già precedentemente richiesto, che rientrano in tale categoria, e sono quindi sottoposti a tutte le tutele di cui alla Parte II del Codice, tutti i beni di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 in combinato disposto con art. 10 co. 5, ovvero i beni appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che non siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni. La Soprintendenza precisa altresì che con riferimento alla perimetrazione dei beni oggetto di tutela ope legis dovrà farsi riferimento ai limiti di proprietà.

Il Comune ribadisce che non essendo allo stato possibile, in ragione della documentazione agli atti dell'Amministrazione comunale e dei concreti contenuti dei provvedimenti di vincolo (in particolar modo di quelli di epoca più risalente), assumere la natura esaustiva della identificazione e della perimetrazione operata, deve ribadirsene la natura indicativa. Il Comune, in ottica

di leale collaborazione si rende comunque disponibile alla revisione della disposizione in questione anche in collaborazione con la competente Soprintendenza in vista della successiva seduta della presente conferenza.

La Conferenza conclude che gli approfondimenti sulla materia in esame verranno svolti *a latere* della conferenza e rimane in attesa delle integrazioni e correzioni del PS per la prossima seduta.

- **Archeologia industriale**

La Soprintendenza rileva la possibilità di dubbi interpretativi rispetto al seguente periodo aggiunto nel primo capoverso dell'art. 7 della Disciplina di piano, lettera b): “fatto salvo quanto autorizzato ai sensi dell'art.21 D.Lgs 42/2004 in caso di immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del medesimo Decreto Legislativo”, chiede pertanto di eliminarlo da tale sede e inserire in calce alla lettera b) la seguente dicitura “Relativamente agli interventi edilizi e urbanistici ammessi, dovrà essere fatto salvo quanto autorizzato ai sensi dell'art.21 D.Lgs 42/2004 in caso di immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del medesimo Decreto Legislativo”

Il Comune prende atto e dichiara la propria disponibilità a modificare la norma.

La Conferenza prende atto e rimane in attesa degli elaborati modificati.

- **Beni archeologici**

La Soprintendenza rileva che la cronologia di alcuni siti indicati nell'elaborato 'st-vi-1-beni-culturali-paesaggistici' risulta errata o imprecisa, pertanto suggerisce di verificarla attentamente o eliminarla, considerato che non si tratta di un dato sostanziale, mentre la localizzazione dei siti risulta corretta.

Il Comune prende atto e dichiara la propria disponibilità a modificare la cartografia.

La Conferenza prende atto e rimane in attesa degli elaborati modificati.

Conclusioni

La Conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal comune di Prato e riportata in narrativa, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti, considerato l'esito delle valutazioni odierne, sulle tematiche illustrate in narrativa, aggiorna i propri lavori in attesa degli elaborati integrati e modificati come richiesto.

La Conferenza conclude i propri lavori alle ore 13:44

Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione Toscana

arch. Massimo Del Bono _____

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

arch. Giuseppina Clausi _____